

Esodo – Capitolo 21 (Es 21,1-37)

Capitolo 21

¹ Queste sono le norme che tu esporrai loro.

² Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. ³ Se è venuto solo, solo se ne andrà; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. ⁴ Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone, ed egli se ne andrà solo. ⁵ Ma se lo schiavo dice: «Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli, non voglio andarmene libero», ⁶ allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina, e quello resterà suo schiavo per sempre.

⁷ Quando un uomo venderà la figlia come schiava, ella non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. ⁸ Se lei non piace al padrone, che perciò non la destina a sé in moglie, la farà riscattare. In ogni caso egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. ⁹ Se egli la vuol destinare in moglie al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. ¹⁰ Se egli prende in moglie un'altra, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. ¹¹ Se egli non le fornisce queste tre cose, lei potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.

¹² Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. ¹³ Se però non ha teso insidia, ma Dio glielo ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. ¹⁴ Ma se un uomo aveva premeditato di uccidere il suo prossimo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.

¹⁵ Colui che percuote suo padre o sua madre, sarà messo a morte.

¹⁶ Colui che rapisce un uomo, sia che lo venda sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte.

¹⁷ Colui che maledice suo padre o sua madre, sarà messo a morte.

¹⁸ Quando alcuni uomini litigano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non muore, ma deve mettersi a letto, ¹⁹ se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e assicurargli le cure.

²⁰ Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. ²¹ Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è suo denaro.

²² Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. ²³ Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: ²⁴ occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, ²⁵ bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.

²⁶ Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, darà loro la libertà in compenso dell'occhio. ²⁷ Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, darà loro la libertà in compenso del dente.

²⁸ Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente. ²⁹ Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev'essere messo a morte. ³⁰ Se invece gli viene imposto un risarcimento, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. ³¹ Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera. ³² Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro, trenta sicli, e il bue sarà lapidato.

³³ Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, ³⁴ il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà.

³⁵ Quando il bue di un tale cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. ³⁶ Ma se è notorio che il bue era solito cozzare già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.

³⁷ Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo sgozza o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame minuto per il montone.